

N. 03760/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08183/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8183 del 2011, proposto dal Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi in Roma, via Picardi, 4/B;

contro

Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia, Regione Puglia, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Provincia di Bari, Comune di Sammichele di Bari, Comune di Casamassima, Comune di Bari;

nei confronti di

Soc Acquedotto Pugliese Spa

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 75/CD/A del 5 agosto 2011 mediante il quale Commissario delegato per l'emergenza ambientale ha emanato l'autorizzazione provvisoria allo

scarico dei reflui del Comune di Sammichele nella Lama S. Giorgio fino alla Cala Marina S. Giorgio, con ruscellamento a cielo aperto;

della nota del Commissario delegato 1407/CA/A del 5 agosto 2011, avente ad oggetto "istanza di autorizzazione dell'impianto di depurazione";

della delibera di Giunta regionale del 2 agosto 2011 n. 1774 - pubblicata in B.U.R.P. n. 136 del 6 settembre 2011 - con la quale la regione Puglia ha approvato il Progetto definitivo redatto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia "per il ripristino della continuità idraulica della Lama S. Giorgio";

dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, d.lgs. n. 42/2004 emessa dal Dirigente dell'ufficio regionale "attuazione e pianificazione paesaggistica" n. 13 del 18.01.2011;

del parere reso dal Sovrintendente per i beni architettonici e paesaggistici n. 11991 del 13 dicembre 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

rilevato come il pregiudizio dalla parte allegato a sostegno della richiesta di cui sopra risieda in quanto specificato nella nota dell'Acquedotto Pugliese in data 5 ottobre 2011, secondo cui "lo sversamento dei reflui del depuratore del Comune di Sammichele deve avere inizio senz'altro non appena raggiunta la Tabella 4 che oggi è ben lungi dal presentare in base alle ultime analisi"; soggiungendosi, sempre a cura dell'odierna ricorrente, che "il ritardo nell'attivazione dello scarico è dipeso dalla circostanza che l'impianto comunale non è risultato ... in grado fino a ieri di osservare la Tabella 4 ..., sicché è in corso l'ultimo controllo all'uscita del depuratore";

preso ulteriormente atto che il pregiudizio lamentato – sversamento di reflui nella Lama di San Giorgio – ben potrebbe assumere, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nella sede collegiale, carattere di irreversibilità, con riveniente compromissione di interessi giuridici aventi primaria rilevanza costituzionale; per l'effetto ritenuto che l'istanza di misure cautelari monocratiche meriti accoglimento e che, conseguentemente, l'esecuzione degli atti gravati debba essere sospesa fino alla trattazione dell'istanza cautelare in sede collegiale, per la quale viene fin da ora fissata la Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende l'esecuzione degli atti impugnati fino alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011, per la quale viene fin da ora fissata per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2011.

**Il Consigliere delegato
Roberto Politi**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 12/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)